

TI_GERICHTE 12.2014.163 vom 7. Juli 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-07-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2014.163

FR: TI_GERICHTE 12.2014.163 du 7 juillet 2015

IT: TI_GERICHTE 12.2014.163 del 7 luglio 2015

Regeste

Contratto di lavoro – rescissione automatica del contratto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile del lavoratore, negata nel caso concreto – ripartizione in equità delle ripetibili – presupposto processuale dell'identità delle domande di causa (art. 209 cpv. 2 lett. b CPC)

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

E. 2

Nella propria sentenza il Pretore ha dapprima esaminato la controversa questione a sapere se il rapporto di lavoro tra le parti era cessato con il sopraggiungere dell'età di pensionamento dell'attore. Egli ha dapprima appurato che l'art. 13 del regolamento LPP prevede il diritto ad un rendita di vecchiaia vitalizia al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria (fissata dall'art. 4 cpv. 2 del medesimo regolamento al compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini) nonché la possibilità, con l'appendice al regolamento, di posticipare il pensionamento al più tardi dopo il compimento dei 70 anni. Il primo giudice ha poi accertato che nel contratto-tipo di lavoro per medico assistente la fine del contratto non viene espressamente indicata e che neppure l'atto di assunzione permette di stabilire il termine di fine contratto. Secondo il giudice di prime cure inoltre dall'istruttoria è emerso chiaramente come l'attore avesse espresso la volontà, e fosse convinto, di continuare la propria attività presso la convenuta nonostante il raggiungimento dell'età pensionabile. Sulla base di questi elementi, il primo giudice ha ritenuto, da un lato, non provato che il contratto di lavoro concluso tra le parti in causa venisse a terminare automaticamente con il sopraggiungere dell'età di pensionamento dell'attore e, dall'altro lato, non necessario stabilire se il regolamento LPP era o meno da considerare come parte integrante del contratto di lavoro, siccome non avrebbe condotto a diversa conclusione. Il Pretore ha in seguito stabilito che con scritto 9 novembre 2011 la convenuta ha palesemente espresso la volontà di rescindere il contratto che lo legava all'attore, ma visto che la motivazione a sostegno della disdetta (raggiungimento dell'età di pensionamento) non permetteva la sua rescissione automatica, la convenuta era tenuta a rispettare il termine contrattuale di disdetta di tre mesi e che di conseguenza la fine del rapporto tra le parti in causa andava fissato alla fine del mese di febbraio 2012, ciò che comportava per la convenuta l'obbligo di pagare all'attore il salario e le altre retribuzioni ed indennità previste dal contratto fino a tale data. Il giudice di prime cure ha quindi riconosciuto all'attore fr. 30'483.45 (3 mesi di salario mensile e d'indennità per lavoro

straordinario), fr. 2'540.30 (quota parte di tredicesima), fr. 1'200.- (assegni figli) e fr. 450.- (indennità di famiglia). I. Sull'appello principale

E. 3

La convenuta rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti per non aver ritenuto provato che il contratto di lavoro si è concluso automaticamente con il compimento dell'età di pensionamento dell'attore, fissata in modo chiaro dal regolamento LPP a 64 anni per le donne e 65 per gli uomini. L'appellante censura in particolare l'interpretazione dell'art. 13 del regolamento LPP eseguita dal Pretore, che a suo dire ha considerato la possibilità di prolungare l'età pensionabile prevista dal cpv. 4 del citato articolo per negare l'estinzione automatica del contratto con il compimento dell'età di pensionamento, senza tener conto che tale possibilità deve essere formalizzata in un'appendice al regolamento, ciò che non è mai avvenuto nel caso concreto (appello, pag. 3). Senonché il primo giudice, seppur in modo molto sintetico, ha invero ritenuto inutile pronunciarsi sulla questione a sapere se il regolamento LPP era o meno da considerare come parte integrante del contratto di lavoro, siccome la risposta a tale quesito non avrebbe condotto a diversa conclusione, ossia che il contratto di lavoro concluso tra le parti non veniva a terminare automaticamente con il sopraggiungere dell'età di pensionamento dell'attore (decisione impugnata, pag. 3 in alto). Formulando la propria censura l'appellante sembra, quindi, non comprendere appieno la corretta motivazione pretorile e non vi si confronta risultando già per tale motivo irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo la critica risulta comunque infondata anche nel merito. Come ha ricordato il Pretore nella sentenza impugnata, infatti, il raggiungimento dell'età pensionabile non comporta automaticamente la fine del contratto di lavoro (sentenza del Tribunale federale 4A_311/2009 del 8 ottobre 2009, consid. 3.3; Streiff/von Kaenel/Rudolph , *Arbeitsvertrag*, 7 a ed., Zurigo 2012, N4 ad art. 335 CO, pag. 896; Wyler/Heinzer , *Droit du travail*, 3 a ed., Berna 2014, pag. 619). Affinché il rapporto di lavoro termini con il sopraggiungere dell'età pensionabile del lavoratore occorre una disposizione contrattuale o regolamentare esplicita in tal senso (Favre/Munoz/Tobler , *Le contrat de travail*, Code annoté, 2^a ed., Losanna 2010, n. 1.6 ad art. 335; Staehelin , *Zürcher Kommentar*, 4 a ed, Zurigo 2013, n.12 ad art. 334 pag. 80); a tal proposito il rinvio nel contratto di lavoro al regolamento di un istituto di previdenza che prevede la cessazione dell'attività lavorativa al raggiungimento di una specifica età pensionabile potrebbe essere sufficiente (DTF 114 II 349 consid. 2). In caso contrario, il pensionamento presuppone un licenziamento osservando i termini di disdetta contrattuali o legali (Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., N4 ad art. 335 CO, pag. 897). Nella fattispecie, come emerge dagli atti ed appurato dal Pretore, il contratto di lavoro per medico assistente (doc. D) e l'atto di assunzione (doc. C) non indicano una durata massima fissata per l'appunto con l'età pensionabile. Neppure il regolamento LPP disciplina la questione in modo esplicito: l'art. 13 cpv. 1 prevede infatti unicamente che “ la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria ”, formulazione questa che non presenta la necessaria chiarezza che dottrina e giurisprudenza richiedono affinché il rapporto di lavoro termini automaticamente con il raggiungimento dell'età di pensionamento del lavoratore. Quindi se anche si volesse ritenere, come sostenuto dall'appellante, che il regolamento LPP fosse parte integrante del contratto, la circostanza non sarebbe comunque atta a sovvertire la conclusione pretorile che il contratto di lavoro concluso tra le parti in causa non è terminato automaticamente con il sopraggiungere dell'età di pensionamento dell'attore. Su questo punto la sentenza del Pretore regge pertanto alle critiche mosse e l'appello, nella misura in cui è ricevibile, risulta quindi infondato e

deve essere respinto.

E. 4

La datrice di lavoro rimprovera altresì al primo giudice di aver erroneamente interpretato il contratto, riconoscendo all'attore anche l'indennità per lavoro straordinario di fr. 1'000.- mensili. A suo dire tale indennità forfettaria " è destinata a compensare il fastidio di fare ore supplementari ... il fatto di dover fare ore consecutive... il fatto di eventualmente saltare il pasto per urgenze ... ma dal momento in cui non si devono fare questi sforzi allora non vi è neppure diritto all'indennità " (appello pag. 6). La censura, finanche irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) non confrontandosi esplicitamente con la conclusione pretorile ma limitandosi ad esporre una sua personale interpretazione della clausola contrattuale, risulta comunque infondata anche nel merito. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il punto 8.3 e l'allegato I del contratto-tipo per medici assistenti stabilisce che l'indennità forfettaria mensile lorda di fr. 1'000.-, prevista a compenso dei servizi di guardia, del lavoro supplementare, del servizio notturno e festivo, nonché per l'orario di lavoro irregolare, possa essere sospesa unicamente in caso di assenza continuata superiore ad un mese (doc. D). Dal momento che nel caso concreto, come correttamente accertato dal Pretore, l'assenza continuata dell'attore superiore ad un mese dal posto di lavoro è dipesa dall'agire della datrice di lavoro e non dal lavoratore, l'indennità per il lavoro straordinario dev'essere riconosciuta. Anche su questo punto l'appello è pertanto respinto.

E. 5

Preliminarmente occorre rilevare come la stessa petizione appaia di dubbia ricevibilità ai sensi dell'art. 209 cpv. 2 lett. b CPC, il quale esige che le domande di giudizio della procedura giudiziaria corrispondano a quelle contenute nell'autorizzazione ad agire (Cocchi/Trezzini/Bernasconi , op. cit., pag. 939 ad art. 209 CPC). Nel caso concreto infatti le pretese vantate dall'attore con la petizione 30 novembre 2012 appaiono superiori a quelle cifrate e discusse dall'attore nel corso della procedura di conciliazione (inc. CM.2012.203). Dal verbale del tentativo di conciliazione risulta che l'attore ha chiesto il pagamento dell'importo di fr. 35'042.45 oltre interessi di mora (a titolo di stipendio e quota parte della tredicesima per il mese di dicembre 2011 nonché di stipendio per i mesi di gennaio e febbraio 2012), riservandosi di adeguare l'importo verso l'alto in caso di mancata conciliazione essendo a suo dire il contratto di lavoro, non validamente disdetto, tutt'ora in essere (verbale d'udienza di conciliazione del 12 luglio 2012, pag. 2). In tali circostanze il Segretario assessore, autorità di conciliazione, avrebbe dovuto rilasciare l'autorizzazione ad agire cifrando esattamente le pretese dell'attore e non semplicemente indicando " per far valere le pretese non conciliate ". La questione non è stata verificata dal Pretore, sebbene l'esistenza di una valida autorizzazione ad agire rappresenti un una condizione di ricevibilità della petizione che il giudice deve esaminare d'ufficio, trattandosi di presupposto processuale (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., ibidem). Tuttavia nel presente caso la decisione del Pretore di entrare nel merito della petizione 30 novembre 2012 può nondimeno essere condivisa; un suo eventuale giudizio di irricevibilità dell'azione sarebbe infatti stato senz'altro sanzionabile, in quanto costitutivo di un formalismo eccessivo.

E. 6

Con l'appello incidentale l'attore postula la condanna della convenuta al versamento di complessivi fr. 101'950.55 ovvero il riconoscimento, oltre a quanto già stabilito dal primo giudice, di ulteriori fr. 67'276.80 pari ai crediti salariali fino al 30 settembre 2012. Al Pretore viene rimproverata un'errata applicazione degli art. 335 e 335c CO per aver ritenuto lo scritto 9 novembre 2011 quale valida disdetta del contratto di lavoro. L'attore sostiene invero che tale comunicazione non contiene la chiara ed esplicita volontà di rescindere dal contratto, bensì un'errata indicazione sull'interpretazione contrattuale che la datrice di lavoro ha fatto in punto alle conseguenze del pensionamento (cfr. appello incidentale, pag. 6). L'appellante incidentale ripropone poi la tesi secondo cui solo la lettera del 31 maggio 2012 configura formalmente e materialmente una disdetta del contratto di lavoro, con la conseguenza che, ricevuta all'inizio del mese di giugno 2012 e considerato il termine contrattuale di disdetta di 3 mesi, egli avrebbe diritto allo stipendio e alle indennità pattuite fino alla fine di settembre 2012. La censura dev'essere disattesa. Secondo la dottrina la disdetta del contratto di lavoro deve essere chiara e precisa quanto alla volontà dell'autore di mettere fine al rapporto di lavoro (Wyler/Heinzer, op. cit., pag 501; Streiff/von Kaenel/Rudolph , op. cit., N2 ad art. 335 CO, pag. 892). Se sussiste un dubbio, conformemente ai criteri abituali d'interpretazione, occorre interpretare la dichiarazione di volontà in base al principio dell'affidamento, ossia ricercando il senso che, secondo le regole della buona fede, poteva o doveva essere ragionevolmente dato dal suo destinatario (Wyler/Heinzer, op. cit., ibidem). Nel caso in esame non vi è dubbio che qualsiasi controparte in buona fede avrebbe inteso la dichiarazione contenuta nella comunicazione del 9 novembre 2011 come volontà di mettere fine al contratto di lavoro. Le parole utilizzate sono infatti chiare e inequivocabili: “ il rapporto di lavoro prenderà termine ” (doc. G) e ciò indipendentemente dalla motivazione adotta nella disdetta (raggiungimento dell'età di pensionamento), la quale come già evidenziato (consid. 3) impediva unicamente la rescissione automatica del contratto. Di principio, infatti, un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto dalle parti liberamente, ossequiando unicamente i termini di disdetta contrattuali o legali (art. 335 cpv. 1 CO); la disdetta può perciò essere data per qualsiasi causa, rispettivamente senza causa (DTF 125 III 72; sentenze II CCA 27 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.84, 27 novembre 2000, inc. n. 12.2000.107; Rehbinder , Berner Kommentar, n. 13 ad art. 335 CO). Tutto ciò considerato si deve ritenere che la conclusione alla quale è giunto il Pretore è corretta e l'appello incidentale va pertanto respinto. III. Sulle spese giudiziarie

E. 7

Alla luce di quanto suesposto, entrambi gli appelli (principale e incidentale), nella misura in cui sono ricevibili, sono respinti e la sentenza impugnata confermata. Gli oneri processuali e le ripetibili della procedura d'appello, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 34'673.75 per l'appello principale e fr. 67'276.80 per quello incidentale, seguono le rispettiva soccombenza (art. 106 CPC). Tali importi sono determinanti anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). L'indennità per ripetibili è calcolata seguendo i criteri indicati all'art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Per questi motivi, richiamati per le spese l'art. 106 CPC, la LTG e il Rtar decide: I. L'appello principale 3 ottobre 2014 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile è respinto. II. Le spese processuali dell'appello principale di fr. 3'000.-, già parzialmente anticipate dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'appellato fr. 2'000.- per

ripetibili d'appello. III. L'appello incidentale 24 novembre 2014 di AO 1 è respinto. IV. Le spese processuali dell'appello incidentale di fr. 4'000.-, in parte già anticipate dall'appellante incidentale, sono poste a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per l'appello incidentale. V. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.